

## Foglio informativo C.B.I. (Corporate Banking Interbancario)

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca Cambiano 1884 Società per Azioni**

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)

Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)

Capitale sociale € 232.800.000

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209

Numero di iscrizione all'Albo delle banche della Banca d'Italia n. 5667

Codice ABI 08425

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario

Sito Internet: [www.bancacambiano.it](http://www.bancacambiano.it) Indirizzo di Posta elettronica certificata: [pec@pec.bancacambiano.it](mailto:pec@pec.bancacambiano.it) Tel. 05716891 Fax 0571022002**Da compilare in caso di offerta fuori sede**

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

**Caratteristiche generali e particolari**

Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite i propri computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti.

Il CBI consente il trasporto di flussi elettronici relativi ad operazioni bancarie e commerciali ed è messo a disposizione da una Banca, definita Proponente, ad un'impresa che è cliente, oltre che della Proponente, di altre Banche, definite Passive.

Il servizio centralizza i rapporti di un'impresa verso l'intero sistema bancario, in un unico punto, utilizzando un unico standard di comunicazione interbancario.

I dati informativi del servizio sono aggiornati al giorno lavorativo precedente.

Il servizio consente di ricevere determinati flussi informativi e di trasmettere quelli dispositivi previsti dagli standard di servizio C.B.I.

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

I rischi tipici sono la mancata o ritardata ricezione dei flussi elettronici imputabile al fornitore del servizio, causa di forza maggiore, sciopero, ecc.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SERVIZIO	COMMISSIONI
Canone mensile servizio ordinario	€ 8,00
Canone per applicazione di sicurezza Plain Pay	Gratis
Spesa per invio O.T.P. via SMS (obbligatorio se non attiva APP Plain Pay)	€ 0,10 (per ogni SMS ricevuto) con addebito mensile
Canone mensile per servizio NOTIFICA DISPOSIZIONI VIA E-MAIL (se attivo)	Gratis
Spesa per servizio NOTIFICA DISPOSIZIONI VIA SMS (se attivo)	€ 0,10 (per ogni SMS ricevuto) con addebito mensile
Canone per casella postale Post@web (se attivo)	Gratis
Il servizio CBI è attivabile solo con l'apertura di un conto corrente ordinario e l'attivazione del servizio di incassi e pagamenti. Pertanto si invita la clientela a consultare i relativi fogli informativi per l'indicazione dei relativi servizi.	

## RECESSO E RECLAMI

### Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità o altre spese in occasione dell'estinzione del rapporto, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata con avviso di ritorno.

### Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il giorno della richiesta del cliente

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - [ufficioreclami@bancacambiano.it](mailto:ufficioreclami@bancacambiano.it) – PEC: [ufficioreclami@pec.bancacambiano.it](mailto:ufficioreclami@pec.bancacambiano.it)).

La Banca risponderà al reclamo:

- entro 60 giorni se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- entro 15 giorni lavorativi se relativo ai servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative; è fatto salvo il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
- entro 60 giorni se si tratta di servizi di investimento;
- entro 45 giorni se relativo a prodotti assicurativi per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari distributori sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative; se il reclamo riguarda gli aspetti di trasparenza e correttezza nel collocamento dei prodotti assicurativi di investimento sottoscritti dopo il 1.7.2007 la Banca risponde entro il termine di 60 giorni; per quanto riguarda gli aspetti legati al prodotto assicurativo (per es. gestione del rapporto contrattuale, liquidazione del danno, rendicontazione ecc.) il reclamo può essere inviato alle Imprese di assicurazione con le modalità e presso gli indirizzi indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale sottoscritta.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati può presentare ricorso a:

- a) per i reclami inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza consultare il sito [arbitrobancariofinanziario.it](http://arbitrobancariofinanziario.it) oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca.
  - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [conciliatorebancario.it](http://conciliatorebancario.it) o richiesto alla Banca;
  - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [giustizia.it](http://giustizia.it).
- b) Per i reclami inerenti servizi e attività d'investimento:
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, per controversie riguardanti gli obblighi diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito [acf.consob.it](http://acf.consob.it) oppure possono essere richiesti alla Banca;
  - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [giustizia.it](http://giustizia.it).
- c) Per i reclami inerenti l'intermediazione assicurativa:
- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito [ivass.it](http://ivass.it). Restano esclusi dalla competenza dell'Ivass le controversie riguardanti la distribuzione di prodotti assicurativi di investimento emessi da imprese di assicurazione per le quali vale la competenza dell'Arbitro per le controversie finanziarie di cui al punto 2 ed al quale si rimanda;
  - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [giustizia.it](http://giustizia.it).

## LEGENDA

<b>Banca Proponente</b>	E' la banca che offre il servizio e con cui l'azienda stipula il contratto
<b>Banca Passiva</b>	E' una banca, diversa dalla banca proponente, che è collegata al servizio e mette a disposizione i propri dati
<b>C.B.I.</b>	Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite i propri computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti. Il CBI consente il trasporto di flussi elettronici relativi ad operazioni bancarie e commerciali ed è messo a disposizione da una Banca, definita Proponente, ad un'impresa che è cliente, oltre che della Proponente, di altre Banche, definite Passive. Il servizio centralizza i rapporti di un'impresa verso l'intero sistema bancario, in un unico punto, utilizzando un

	unico standard di comunicazione interbancario.
<b>Flusso elettronico</b>	È la modalità informatica tramite la quale il cliente stesso, da un lato, e le banche, dall'altro, si inviano messaggi relativi alle operazioni bancarie e commerciali.